

Non è obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



03542/20

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -  
Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -  
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -  
Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -  
Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE  
ESECUZIONE

Ud. 17/10/2019 - CC

Grav 3542  
R.G.N. 25/2018

Rep. O.l.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 25-2018 proposto da:

SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA,  
presso lo studio dell'avvocato  
difesa dall'avvocato ] ;

- *ricorrente* -

*contro*

SNC;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 2316/2017 della CORTE D'APPELLO di  
MILANO, depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO  
ROSSETTI.

9732  
19

## FATTI DI CAUSA

1. La società \_\_\_\_\_ s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano 29 maggio 2017 n. 2316, con la quale, rigettando il gravame proposto dalla stessa società, venne confermata la decisione di primo grado di rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. dalla società \_\_\_\_\_ nei confronti della società \_\_\_\_\_ s.n.c.

La società \_\_\_\_\_ è rimasta intimata.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato come nessun effetto possa avere sul presente giudizio di legittimità la circostanza del sopravvenuto fallimento della società ricorrente, dichiarato dal Tribunale di Monza con sentenza 10 ottobre 2018. Al giudizio di legittimità infatti, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non s'applicano le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (*ex multis*, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017, Rv. 646008 - 01).

2. È superfluo dare conto dei motivi di impugnazione proposti dalla società ricorrente, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

La sentenza d'appello è stata infatti depositata il 29 maggio 2017. Il termine semestrale di cui all'articolo 327 c.p.c. è scaduto dunque il 29 novembre 2017. Al presente giudizio, infatti, non s'applica l'istituto della sospensione feriale dei termini, alla quale sono sottratti i giudizi di opposizione all'esecuzione, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi l'invalidità (Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 - 01).

